



Codice Ente 10341

COMUNE DI LOGRATO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 50 del 25.08.2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023 - 2025 AI SENSI DELL' ART. 6 D.L. N. 80/2021.

L'anno **duemilaventitre** addì **venticinque** del mese di **agosto** alle ore **17.45** nella Sala delle adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si sono riuniti i componenti della Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

<i>Nominativo</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente/Assente</i>
1. – TELÒ GIANANDREA	SINDACO	Presente
2. – PADERNO FEDERICA	ASSESSORE	Presente
3. – SAVOLDINI MANUELA	ASSESSORE	Presente
4. - PELATI IVAN	ASSESSORE	Presente
5. - MAGRI GIUSEPPE	ASSESSORE	Presente
Totale Presenti		5
Totale Assenti		0

Riconosciuto il numero legale dei presenti il sig. Gianandrea Telò assume la Presidenza nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Caterina Barni, che provvede alla redazione del presente verbale.

PROPOSTA N. 79

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023 - 2025 AI SENSI DELL' ART. 6 D.L. N. 80/2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 6 del D.L. 9-6-2021 n. 80 e ss.mm.ii., intitolato "Piano integrato di attività e organizzazione" dispone quanto segue:

«1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.

6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;

c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6.

8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.

Rilevato che il D.P.R. 30 giugno 2022, n. 81, intitolato “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

- all'art. 1, co. 3, che: *«Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.»*;
- all'art. 1, co. 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava: *«Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.»*, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione;
- all'art. 2, co. 1, che per gli Enti Locali, di cui all'art. 2, co. 1, del d. lgs. n. 267/2000, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, co. 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'art. 10 del d. lgs. n. 150/2009, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113/2021.

Preso atto che il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132 del 30.6.2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce all'art. 2, co. 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo (il quale reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti) che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;

Preso inoltre atto che il suddetto decreto dispone:

- all'art. 2, co. 2, che: *«Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.»*;
- all'art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che: *«Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1.»*;
- all'art. 7, co. 1, che: *«Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.»*;

- all'art. 8, co. 2, che: *«In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci»;*
- all'art. 8, co. 3, che: *«In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione»;*
- all'art. 9, che: *«Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.»;*
- all'art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 6, co. 6-bis, del decreto-legge n. 80/2021, come introdotto dall'art. 1, co. 12, del decreto-legge n. 228/2021, successivamente modificato dall'art. 7, co. 1, del decreto-legge n. 36/2022, in fase di prima applicazione la data fissata per l'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione è il 30 giugno 2022;
- ai sensi all'art. 8, co. 3, del D.M. 132/2022, in sede di prima applicazione, il termine del 31 gennaio di ogni anno, di cui all'art. 7, co. 1, del decreto medesimo, è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione;

Evidenziato che il Comune di Lograto con la delibera di Giunta Comunale n. 113 del 01.12.2022, ha approvato con carattere ricognitorio il PIAO 2022-2024;

Dato atto, inoltre, che il Comune di Lograto alla data del 31/12/2022 ha meno di 50 (cinquanta) dipendenti.

Richiamate per l'anno 2023:

- la delibera di Consiglio comunale n. 50 del 22.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- la delibera di Consiglio comunale n. 51 del 22.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- la delibera di Consiglio comunale n. 20 del 25.07.2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

Dato atto che, con riferimento alla struttura del PIAO, il Comune di Lograto non è, pertanto, tenuto allo sviluppo della sottosezione VALORE PUBBLICO e PERFORMANCE della SEZIONE 2 e allo sviluppo della SEZIONE 4 - MONITORAGGIO;

Ritenuto di approvare comunque la sottosezione Performance della sezione 2 piuttosto che procedere con atto separato;

Precisato, pertanto, che il PIAO semplificato del comune di Lograto per l'anno 2023 risulta sostanzialmente composto da tre sezioni

SEZIONE 1 - SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE;

SEZIONE 2 – PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE;

SEZIONE 3 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO.

Visti:

- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Dato atto, che per l'anno 2023, con riferimento al termine di approvazione del PIAO 2023/2025, di quanto segue:

- il termine generale del 31 gennaio è quello previsto in generale per gli enti con più di 50 dipendenti dall'art. 6, co. 1, del decreto-legge n. 80/2021 e dall'art. 7, co. 1, del D.M. n. 132/2022;
- il D.M. non riferisce la scadenza del 31 gennaio ai soli enti con più di 50 dipendenti, ma lo estende a tutti, quindi anche agli enti che in considerazione delle ridotte dimensioni possono dotarsi del PIAO semplificato di cui all'art. 6 del medesimo D.M.;
- per gli enti locali, però, in considerazione del rinvio dei termini di approvazione del bilancio di previsione, scatta la previsione dell'art. 8, co. 2, secondo cui: «[...] in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.»;
- sul piano strettamente ermeneutico, l'art. 8, co. 2, del D.M. è interpretabile nel senso che il differimento del termine generale di approvazione dei bilanci di previsione al 31 luglio determini lo slittamento generale anche del termine del PIAO il quale, quindi, per tutti gli enti (abbiano approvato o meno i bilanci) è il 30 Agosto;
- il termine non è perentorio ma sollecitatorio. Infatti, alla mancata approvazione del PIAO entro i 30 giorni successivi al bilancio di previsione, non consegue nessuna decadenza, ma ad esempio, finché non sia stato approvato, non è possibile effettuare assunzioni, subordinate alla definizione dei fabbisogni e della performance (sezioni specifiche del PIAO);

- con comunicato del Presidente di ANAC, reso in data 24 gennaio 2023, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha prorogato al 31 marzo 2023 l'iniziale termine del 31 gennaio 2023 per approvare il Piano triennale 2023-2025 su corruzione e trasparenza e il Piano su organizzazione e attività delle amministrazioni. Tale decisione è volta a "garantire alle pubbliche amministrazioni il tempo necessario per predisporre al meglio il Piano anticorruzione, evitando difficoltà agli enti per i tempi stretti di realizzazione, e far sì che i piani siano preparati adeguatamente, e non frettolosamente e in maniera non approfondita". per i soli enti locali, il termine ultimo per l'approvazione del PIAO è fissato al 30 agosto 2023, a seguito del differimento del termine per l'approvazione del bilancio al 31 luglio 2023, disposto dal DM 30 maggio 2023;

Dato atto che il termine per l'approvazione del PIAO è, pertanto, fissato per tutti gli enti locali al 30 agosto 2023, a prescindere dalla data nella quale ciascun ente abbia approvato il proprio bilancio di previsione;

Evidenziato, altresì, che con circolare n. 2/2022 emanata l'11 ottobre 2022 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito indicazioni operative in merito al funzionamento del Portale PIAO inerenti, in particolare, alle modalità per il caricamento e la pubblicazione del Piano, precisando che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al citato art. 6 del decreto-legge n. 80/2021, le Amministrazioni devono trasmettere tempestivamente il proprio documento di programmazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, utilizzando esclusivamente le apposite funzionalità presenti nell'Area riservata del Portale PIAO;

Preso atto che nella sopra indicata circolare viene anche richiesto alle pubbliche amministrazioni di individuare, all'interno della propria struttura, un referente che, una volta accreditato, dovrà provvedere ai prescritti adempimenti sul portale stesso;

Ritenuto di individuare nel Segretario comunale il Referente dell'Ente al fine del caricamento del PIAO nonché del caricamento degli altri dati che verranno richiesti dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito del citato "Portale PIAO";

Dato atto che la sezione relativa al Piano di fabbisogni personale è stata sottoposta al parere del revisore dei conti che ha rilasciato parere in data **11.08.2023 prot. N 0008274**;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio personale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL e successive modificazioni ed integrazioni;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi ed i fini di cui in premessa narrativa, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 del Comune di Lograto, che, allegato alla presente deliberazione con la **lettera A)**, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di formulare atto di indirizzo nei confronti del Referente della U.O. Servizi alla persona, al fine di provvedere:

a) alla pubblicazione della presente deliberazione, unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione nella sezione "Amministrazione trasparente",

- sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali";

- sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica";

- sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance";

- sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione";

- sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati", ai sensi dell'art. 6, co. 4, del decreto-legge n. 80/2021;

b) alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, co. 4, del decreto-legge n. 80/2021, convertito, con modificazioni, in legge n. 113/2021.

Successivamente, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, al fine di poter attivare gli indispensabili processi di assunzione del personale dell'Ente.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SINDACO
Gianandrea Telò

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Caterina Barni